

**"Omissis"**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'avv. S.G. chiedeva l'ammissione al passivo del Fallimento F.s.p.a., parte in prededuzione L. Fall., ex art. 111, parte in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per i crediti maturati per le seguenti prestazioni professionali: a) assistenza e consulenza nella procedura di ammissione al concordato preventivo della F. spa, proposta al Tribunale di P. con istanza del 15/12/05 e con la successiva integrazione del 22/2/06 (attività svolte in unione con l'avv. G. M., altro legale della F.); b) difesa nel giudizio di omologazione del concordato (anche questa in unione con l'avv. M.); c) difesa nel giudizio contro il comune di P.; d) difesa nel procedimento arbitrale contro S. I. s.r.l., svoltosi avanti alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di M.

Il G.D. riteneva provata solo l'attività giudiziale per il giudizio di omologazione e che comunque le prestazioni stragiudiziali dovevano ritenersi strettamente strumentali rispetto a quelle giudiziali svolte nel giudizio di omologazione, da cui la necessità di applicare a tutte le prestazioni di cui ai punti a) e b) un compenso unitario per gli onorari in base alla tabella A par. 7<sup>^</sup> della tariffa forense (proc. concorsuali per tutta l'opera prestata), e per i diritti, la tabella B del tariffario.

Si opponeva allo stato passivo l'avv. S., chiedendo il riconoscimento di un compenso autonomo per l'attività stragiudiziale, svolta nella fase preparatoria della domanda di concordato, e la corretta determinazione degli onorari sia per la fase giudiziale che per la stragiudiziale. Svolta istruttoria, il Tribunale di P., con decreto del 26/2/09 comunicato dalla cancelleria a mezzo notificazione il 12/3/09, ha accolto parzialmente l'opposizione, ammettendo al passivo in prededuzione il maggior credito dell'avv. S. di Euro 203.997,23, di cui Euro 18.518,25 per rimborso forfettario, Euro 3.333,28 per Cap ed Euro 33.990,50 per il giudizio di omologa del concordato preventivo.

Il Tribunale, nello specifico, ha escluso la prova dell'effettivo espletamento di una prestazione stragiudiziale avente il carattere della continuità e dell'organicità, nonostante l'istruttoria testimoniale svolta sul punto, che aveva invece provato il carattere meramente strumentale dell'attività prestata alla successiva fase nel giudizio di omologazione; ha ritenuto corretta la determinazione degli onorari per il giudizio di omologazione sulla base del par. 7<sup>^</sup> della tariffa civile forense e non del par. 7<sup>^</sup> della tabella A, voce 50, attesa la natura contenziosa di detto giudizio; ha rilevato che, nella rideterminazione degli onorari, non poteva superarsi quanto richiesto per detta voce di credito con la domanda di insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, nella quale, in applicazione del coefficiente minimo, era stato richiesto l'onorario per complessivi Euro 143.526,00.

Ricorre avverso detto decreto il S., sulla base di un unico motivo.

Si difende con controricorso il Fallimento.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 378 c.p.c..

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.1.- Con l'unico motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., e art. 2909 c.c.; deduce che il Tribunale non ha ritenuto provato l'espletamento dell'ulteriore attività stragiudiziale da valutarsi autonomamente

rispetto alla fase giudiziale, mentre ha accolto l'opposizione quanto alla tariffa applicabile per l'attività giudiziale, da determinarsi secondo il par. 2<sup>^</sup> e non 7<sup>^</sup> della tabella A della tariffa forense, ritenendo tuttavia non superabile l'importo richiesto per detta voce con la domanda di insinuazione al passivo, alla stregua della natura impugnatoria del giudizio, mentre oggetto del giudizio di opposizione erano solo la tariffa applicabile e la natura autonoma dell'attività stragiudiziale, non essendo in contestazione, in difetto di impugnazione della Curatela, il criterio di quantificazione dell'onorario, stabilito dal G.D. nella media tra il minimo ed il massimo.

Secondo il ricorrente, stabilita l'unitarietà delle due fasi, stragiudiziale e giudiziale, il Giudice avrebbe dovuto determinare l'importo complessivo richiesto sommando le due domande, e quindi fissare il limite delle due domande nell'importo complessivo richiesto in Euro 298.273,00 (non già nella somma di Euro 143.526,00, riferita alla sola domanda di insinuazione sub b), non superiore quindi all'importo di Euro 243.647,00, determinato applicando la tabella 2<sup>^</sup> ed il criterio della media tra i minimi e massimi di tariffa.

Il motivo si chiude con la formulazione di due quesiti di diritto.

Col primo, il ricorrente chiede alla Corte se, posta la domanda di insinuazione al passivo per le due attività distinte, stragiudiziale e giudiziale, e ritenuta dal G.D. la prestazione unitaria, stante la strumentalità dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale, non impugnato detto principio dalla Curatela, ma solo dal richiedente, "l'importo complessivo del petitum debba essere determinato in relazione a quello derivante dalla sommatoria delle due distinte domande e non dal limite costituito dalla sola domanda relativa alla fase giudiziale".

Col secondo quesito, il ricorrente chiede alla Corte se, posta la determinazione del compenso da parte del G.D. nella media tra il minimo ed il massimo della tariffa forense, non impugnato detto criterio, il Giudice dell'opposizione "debba o meno rispettare il giudicato formatosi sul punto e quindi determinare il compenso secondo la tariffa correttamente applicata nella stessa media tra minimo e massimo della tariffa professionale".

2.1.- Il motivo è infondato, nella sua duplice articolazione.

Come reso evidente dal primo quesito di diritto articolato ex art. 366 bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile, la parte si duole dell'individuazione da parte del Giudice dell'opposizione del limite della domanda di ammissione al passivo con riferimento alla sola richiesta relativa all'attività giudiziale, prospettando di contro la necessità di sommare il quantum richiesto per detta attività con quello relativo all'attività stragiudiziale, atteso che il G.D. ha ritenuto unico l'onorario per le due attività, stante la strumentalità dell'attività stragiudiziale rispetto a quella giudiziale.

Secondo l'avv. S., sostanzialmente, con l'unitarietà delle due attività riconosciuta dal G.D., si sarebbe determinato per il Giudice dell'opposizione "l'obbligo di valutare tutta la causa petendi, secondo la qualificazione giuridica adottata dal Giudice delegato", di talchè, nel caso, vi sarebbe stata la violazione dell'art. 112 c.p.c., che impone di pronunciare su tutta la domanda.

Con il secondo quesito di diritto, il ricorrente, ritenendo che si sia formato il giudicato sul criterio di liquidazione del compenso adottato dal G.D., vuole

sostenere che al giudice dell'opposizione è preclusa l'adozione di un diverso criterio di determinazione dell'onorario.

A detta ricostruzione del rapporto tra il decreto del G.D. L. Fall., ex art. 96, ed il decreto del Tribunale reso a seguito dell'opposizione allo stato passivo L. Fall., ex artt. 98 e 99, non può prestarsi adesione.

E' costante il principio secondo cui l'opposizione allo stato passivo, anche nella disciplina intermedia, ha natura impugnatoria, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dalla L. Fall., art. 99.

Come infatti ribadito, tra le ultime, nella pronuncia 1857/2015, la L. Fall., art. 99, novellato dapprima dal D.Lgs. n. 5 del 2006, e successivamente dal D.Lgs. n. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio, retto dal principio di immutabilità della domanda.

Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, nè comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante l'inapplicabilità della normativa propria del giudizio d'appello, di cui agli artt. 342 e 346 c.p.c.; nè la specifica disciplina di cui alla L. Fall., art. 99, prevede disposizioni corrispondenti a tali norme. Come peraltro si evince dalla previsione dello specifico contenuto del ricorso in opposizione ex art. 99, comma 2, n. 3, il giudizio in oggetto non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni di cui al n. 4 della norma cit., che sono previste altresì per le parti resistenti dal comma 6.

Ciò posto in linea generale, va osservato che, fatta valere con l'opposizione dall'avv. S. la sussistenza dell'attività stragiudiziale per la preparazione della domanda di concordato e richiesta la determinazione degli onorari sia per la fase stragiudiziale che per la giudiziale sulla base dell'applicazione del par. 2<sup>a</sup> della tabella A della tariffa forense, il Giudice del gravame ha riesaminato i due profili, respingendo il primo, ritenendo non provata la prestazione di attività stragiudiziale, ed accogliendo il secondo, limitatamente all'unica attività riconosciuta, ovvero quella giudiziale.

In mancanza dell'impugnazione della Curatela, per il Tribunale si poneva solo il divieto della reformatio in pejus rispetto all'ammissione al passivo, estendendosi la cognizione del giudice dell'opposizione al diretto riesame della fondatezza della domanda del S., in relazione all'oggetto dell'impugnazione, e correttamente il Tribunale ha ricondotto il quantum determinato con l'applicazione della giusta voce di tariffa entro i limiti della domanda di ammissione al passivo; nè si vede come potesse ritenersi lo stesso astretto dalla qualificazione data dal G.D., di unitarietà della prestazione (che, in ogni caso, anche sul piano logico, non può significare duplicazione o somma delle voci riconosciute), volta che è stata riesaminata con l'opposizione proprio la sussistenza dell'attività stragiudiziale, pervenendo alla mancata prova della stessa.

Nè può infine ritenersi in alcun modo formatosi il giudicato sul criterio di liquidazione individuato dal G.D. nella media tra minimo e massimo di tariffa,

secondo la voce ritenuta non corretta dal Tribunale, che ha dovuto pertanto provvederà alla rideterminazione dell'onorario, entro il limite fissato con la domanda di ammissione in relazione all'attività professionale riconosciuta.

Ne consegue il rigetto anche del secondo profilo di censura fatto valere dal ricorrente.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2015